

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1449

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CALABRO', MANCO, CARADONNA e CRUCIANI

Presentata il 10 giugno 1964

### Disposizioni per la cinematografia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Scadono tra non molto tempo le norme relative alle « Disposizioni per la cinematografia » prorogate lo scorso anno prima dello scadere della terza legislatura.

Parecchie sono le tesi contrastanti sul nuovo ordinamento da dare alla Cinematografia nazionale: da più parti si invoca la morte della vecchia legge, da altre parti, se ne invoca la proroga; da alcuni si insiste nel chiedere il mantenimento delle « sovvenzioni » all'industria cinematografica, da altri si insiste nel chiedere l'abrogazione di dette « sovvenzioni »; gruppi politici sostengono l'orientamento verso una cinematografia di Stato, in contrapposizione ad altri gruppi politici che sostengono l'industria privata cinematografica; alcuni partiti politici, dopo aver prima spinto lo Stato italiano a disfarsi delle proprie Case di produzione cinematografiche e del proprio circuito di sale cinematografiche, parlano oggi di riacquistare circuiti di nuove sale cinematografiche per lo Stato e di ritornare ad affidare allo Stato determinate produzioni cinematografiche; di fronte a tanta poca chiarezza di direttive, incerti appaiono a tutt'oggi i compiti dell'Ente gestione cinema, incerta la sorte degli stabilimenti di Cinecittà, fluidi i compiti dell'Istituto Luce, precaria la esistenza del Centro sperimentale per la cinematografia.

Noi, che nelle precedenti legislature non abbiamo mai mancato di esporre, e con estre-

ma chiarezza, la nostra opinione al riguardo, abbiamo ritardato a presentare la nostra proposta di legge oggi — onorevoli colleghi — nell'attesa che il Governo, come più volte ci era stato assicurato, avesse presentato le proprie proposte: ma di fronte a tanto malefico ritardo, non possiamo tardare a presentare le nostre proposte, che ci auguriamo vengano da voi sollecitamente approvate per la tranquillità di un settore che così vasta importanza ha nella educazione artistica, sociale, culturale della nazione italiana.

Innanzitutto torniamo a chiedere al Parlamento che venga sancito per legge — senza indugio — il trasferimento di ogni competenza in materia di spettacoli radiofonici e televisivi dal Ministero delle poste e telecomunicazioni al Ministero del turismo e dello spettacolo, il quale deve coordinare tutte le varie forme di spettacolo. Non c'è dubbio, onorevoli colleghi, che la televisione riesce a presentare uno spettacolo che è il più completo in quanto è contemporaneamente immagine, movimento, suono, intimità: per questo interessa masse enormi di spettatori.

Indubbiamente l'avvento della televisione ha contribuito a modificare non poco il « consumo » dello spettacolo, che oggi presenta delle caratteristiche del tutto nuove: il grande pubblico spende oggi molto meno per le forme di spettacolo classiche (teatro lirico, teatro di prosa, concertistica, cinema, ecc.) e spende invece molto di più per questa nuova fonte

di spettacolo casalingo offerto dalla televisione. Noi prevediamo inoltre che la fase di assestamento del mercato dello spettacolo non è ancora finito e che nuove parabole discendenti della curva di consumo per le forme classiche di spettacolo sono da prevedersi con la diffusione sempre maggiore che i progressi tecnici e l'arrivo ormai prossimo dello schermo a colori daranno alla TV. E gli sforzi delle varie forme di spettacolo classiche nel seguire gli orientamenti nuovi indicati dalla tecnica televisiva e nello scopiarzanne i gusti per la ricerca delle grandi masse di spettatori ne sono un chiaro sintomo: ecco perché noi ancora una volta riproponiamo al Parlamento la necessità del trasferimento di ogni competenza in materia di spettacoli a l'unica direzione generale dello spettacolo esistente presso l'omonimo Ministero al fine che venga provveduto al coordinamento indispensabile di tutte le forme di spettacolo.

Dopo questa nostra richiesta avanzata all'articolo 1 della presente proposta nei successivi articoli esprimiamo quell'ordinamento che, nel nostro convincimento, bisognerebbe dare in questa fase al Cinema italiano.

In sintesi noi proponiamo:

niente sovvenzioni all'Industria cinematografiche italiane, perché nettamente in contrasto con le disposizioni dei trattati della C.E.E. e perché l'industria cinematografica italiana è uscita dalla minore età cogliendo affermazioni di notevole successo sul piano industriale e sul piano artistico;

alleggerimento fiscale indiretto con l'aumento di abbuoni agli esercenti che proiettano film italiani;

innovazioni nella struttura del credito cinematografico al fine di favorirne la diffusione;

abolizione della ritenuta d'acconto;

istituzione di una serie di premi da corrisponderci — senza le farragginose lungag-

gini stimolatrici degli attuali interessi passivi — col sistema automatico dei « ristorni » a quella produzione cinematografica che, esaltando i valori morali tradizionali della Nazione italiana, fa sorgere nello Stato italiano il dovere al premio e alla diffusione attraverso la « programmazione obbligatoria » per i fini spiccatamente morali nazionali e sociali che persegue detta produzione;

difesa dei film di produzione italiana dallo sfruttamento dei film stranieri « doppiati in lingua italiana » — salvo condizioni di reciprocità concesse nei paesi stranieri ai film italiani —: i film stranieri che intendono col « doppiaggio in lingua italiana » infatti conseguire lo sfruttamento capillare del mercato italiano, saranno tenuti al versamento di una percentuale degli incassi ad un apposito Fondo istituito presso la Banca nazionale del lavoro, destinato alla sovvenzione della produzione cinematografica italiana;

istituzione di un fondo speciale per la sovvenzione di film prodotti da cooperative di autori, tecnici e lavoratori dello spettacolo;

cospicuo aumento del Fondo premi per l'incoraggiamento della produzione di film per la gioventù;

disposizioni favorevoli per la istituzione di un circuito di sale cinematografiche per la gioventù;

istituzione di un fondo presso la B.N.L. destinato a favorire la vendita dei film italiani all'estero;

mantenimento dei premi per i documentari prodotti dalla iniziativa privata;

disposizioni favorevoli per l'aggiornamento di un Cinegiornale europeo.

Queste, in sintesi, le indicazioni fornite dalla nostra proposta di legge che, vogliamo augurarci, onorevoli colleghi, trovi il vostro responsabile accoglimento.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Sono trasferiti al Ministero del turismo e dello spettacolo le competenze, le facoltà e i poteri in materia di spettacolo per radio e televisione, che per disposizioni legislative precedenti alla pubblicazione della presente legge erano attribuiti al Ministero delle poste e telecomunicazioni.

### ART. 2.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, nel settore cinematografico:

- a) attua le provvidenze stabilite a favore della produzione cinematografica nazionale;
- b) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero;
- c) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo il miglioramento e lo sviluppo della produzione cinematografica nazionale e la diffusione dei film nazionali in Italia e all'estero;
- d) esercita la vigilanza sugli Enti, sulle attività e sulle manifestazioni cinematografiche, che abbiano carattere di interesse pubblico, o ai quali lo Stato partecipi finanziariamente;
- e) esercita la vigilanza governativa sui film nei limiti delle disposizioni vigenti;
- f) esercita ogni altra attribuzione demandata dalla legge.

### ART. 3.

La Commissione consultiva per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia, istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, è composta:

- a) dal Ministro del turismo e dello spettacolo, presidente;
- b) dal direttore per la cinematografia;
- c) da un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- d) da un rappresentante dei produttori di film;
- e) da un rappresentante dei noleggiatori di film;
- f) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;
- g) da tre rappresentanti dei lavoratori della cinematografia, uno per ciascuna delle seguenti categorie: produzione, noleggio, esercizio;

*h)* da cinque rappresentanti della tecnica, dell'arte e della cultura designati:

uno dalla Federazione nazionale stampa italiana;

uno dalla Società italiana autori ed editori;

uno dai tecnici cinematografici;

uno dagli attori professionisti;

uno dal Ministero del turismo e dello spettacolo, scelto, sentite le organizzazioni di categoria, fra gli autori cinematografici;

*i)* da un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche;

*l)* da un rappresentante dell'Ento gestione cinema;

I rappresentanti di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *i)*, e i rappresentanti dei giornalisti cinematografici, di cui alla lettera *h)* sono designati dalle rispettive Organizzazioni di categoria per il tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo può delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato allo spettacolo, le funzioni di presidente della Commissione.

Possono essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto a voto, rappresentanti di altre Amministrazioni ed esperti per l'esame di problemi interessanti i vari settori della cinematografia e delle industrie ausiliarie.

Un funzionario della carriera direttiva avente qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe della Direzione generale dello spettacolo esercita le funzioni di segretario.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. I membri di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, durano in carica due anni; per ciascuno di essi è nominato con le stesse modalità, un membro supplente.

I membri della Commissione consultiva, al fine di poter espletare il loro mandato, sono muniti di particolare documento rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo che permette loro il libero accesso in tutte le sale cinematografiche.

#### ART. 4.

Per l'esame dei problemi di carattere generale interessanti la cinematografia per la gioventù la Commissione consultiva per la cinematografia è integrata:

1º) da un direttore didattico, designato dal Ministero della pubblica istruzione;

2°) da un capo di istituto di istruzione media, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

3°) da un docente universitario di pedagogia e di psicologia, designato dal Ministro della pubblica istruzione;

4°) da un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia scelto tra i giudici del tribunale dei minorenni;

5°) da un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche riservate alla gioventù;

6°) da un rappresentante degli autori cinematografici, scelto tra gli autori che abbiano ideato, sceneggiato o diretto uno o più film prodotti per la gioventù.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 3 penultimo comma.

#### ART. 5.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo si avvale dell'assistenza della Commissione consultiva nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2 della presente legge.

La Commissione consultiva può essere convocata ad iniziativa del Ministro del turismo e dello spettacolo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno tre membri della stessa Commissione.

#### ART. 6.

Sono istituiti presso il Ministero del turismo e dello spettacolo tre Comitati per l'esame dei film che ai sensi dell'articolo 7 chiedono di beneficiare dei premi e delle provvidenze della presente legge.

Ciascun comitato è composto di cinque membri, nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia.

Ogni Comitato è composto di:

1) un magistrato, designato dal Ministro di grazia e giustizia, presidente;

2) un funzionario del Ministero degli interni, di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, designato dal Ministro degli interni;

3) un docente universitario di chiara fama;

4) un rappresentante della Federazione Nazionale Stampa Italiana;

5) un funzionario della carriera direttiva, di grado non inferiore a Consigliere di

seconda classe, della direzione generale dello spettacolo, che esercita le funzioni da segretario.

Per ogni componente effettivo è nominato con le stesse modalità, un supplente. I componenti effettivi e supplenti dei comitati durano in carica un anno.

I comitati assegnano insindacabilmente i premi e le provvidenze di cui alla presente legge e accordano insindacabilmente il beneficio della « programmazione obbligatoria ».

#### ART. 7.

Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare dei premi previsti dalla presente legge debbono farne espressa domanda al Ministero del turismo e dello spettacolo all'inizio della lavorazione e debbono preventivamente denunciare al Ministero del turismo e dello spettacolo l'inizio di lavorazione del film a lungo e corto metraggio e presentare, nel contempo, il soggetto del film, il piano finanziario ed il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con le relative mansioni.

Ai fini dell'ammissione al beneficio del fondo speciale per il credito cinematografico, di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, il produttore dovrà dare dimostrazione, mediante adeguate garanzie, di possedere i mezzi finanziari in misura sufficiente al completamento del film.

Per i film di attualità la denuncia può essere presentata anche dopo l'inizio della lavorazione.

#### ART. 8.

Le imprese produttrici straniere, per poter realizzare in Italia film o scene di film debbono presentare preventivamente al Ministero del turismo e dello spettacolo, il testo italiano della sceneggiatura del film o delle scene e fornire inoltre ogni elemento che sarà richiesto.

#### ART. 9.

Può beneficiare dei premi previsti dalla presente legge il film lungometraggio, cortometraggio o di attualità che rispetti i valori morali della Nazione italiana e della religione cattolica e che, prodotto in versione originale italiana o più versioni, delle quali una italiana, sia stato girato prevalentemente in Italia da imprese appartenenti a cittadini italiani, e se trattasi di società, quando

queste abbiano sede legale in Italia, capitali ed amministratori in prevalenza italiani e svolgano in Italia la maggior parte della loro attività, sempre che concorrano i seguenti requisiti:

a) che gli elementi tecnico-artistici qualificati (regista, aiuto regista, operatore, fonico, montatore, scenografo, direttore di produzione, musicista, costumista, direttore della fotografia, tecnico del colore, fotografo di scena, truccatore, attore, in essi compresi due elementi, uno tecnico ed uno artistico, diplomati dal Centro sperimentale per la cinematografia dal 1955 in poi) siano almeno per due terzi italiani;

b) che il restante personale tecnico ed esecutivo ed i ruoli artistici minori impiegati nel film siano almeno per tre quarti italiani;

f) che le maestranze siano interamente italiane per la parte girata in Italia.

Gli elementi tecnico-artistici stranieri che, nelle aliquote concesse, potranno partecipare alla realizzazione di film italiani, dovranno essere cittadini di paesi le cui industrie cinematografiche ammettono, in reciprocità, elementi italiani, nella realizzazione di film della loro nazionalità.

Il cortometraggio per beneficiare dei premi previsti dalla presente legge deve essere prodotto da imprese italiane e girato integralmente in Italia con personale tecnico ed artistico interamente italiano.

Il lungo o cortometraggio che, per ragioni inerenti all'oggetto trattato, sia stato girato, tutto o in parte, all'estero, purché gli eventuali interni costruiti siano stati girati interamente in Italia, e sussistano tutti gli altri requisiti stabiliti dalla presente legge, può beneficiare dei premi della presente legge, purché abbia ottenuto la preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione consultiva per la cinematografia.

Può beneficiare dei premi il film di attualità di lunghezza non inferiore ai 200 metri di cui più della metà girati in Italia da tecnici italiani. Non può tuttavia godere dei premi l'edizione italiana di giornali di attualità prodotti all'estero, da case cinematografiche estere, anche se contenga avvenimenti girati in Italia.

In via eccezionale può godere dei premi a condizione di reciprocità il film di attualità, prodotto da ditta di uno dei paesi del M.E.C., di eccezionale efficacia per la formazione della coscienza europea.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, assegna i premi previo accertamento dei requisiti sopra descritti, anche a seguito di ispezioni su i luoghi di lavorazione, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della copia campione del film.

ART. 10.

Possono godere dei premi di legge anche i film a lungometraggio girati, in prevalenza o totalmente all'estero, in determinate condizioni previste da accordi internazionali di reciprocità che, in ogni ciclo annuale, trovino effettiva e pratica attuazione.

Per nessun motivo possono beneficiare i film a lungometraggio che sono stati prodotti da imprese italiane in regime di compartecipazione con imprese di paesi che non fanno parte del M.E.C., ad esclusione della Spagna.

Perché possano beneficiare dei premi i film di coproduzione occorre:

a) che il film gemellare prodotto dal paese coproduttore non offenda i valori morali della religione cattolica e della nazione italiana;

b) che l'inizio di lavorazione del film coprodotto dalla ditta italiana abbia luogo non oltre tre mesi dopo l'inizio di lavorazione del film gemellare coprodotto.

ART. 11.

Per l'ammissione ai benefici previsti nella presente legge, il film nazionale a lungo e corto metraggio, non a carattere documentario o di attualità, deve essere girato con la ripresa sonora diretta e per la parte prevista nella sceneggiatura per riprese in interni, almeno per il 70 per cento in teatri di posa muniti di adeguata attrezzatura tecnica.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, nei casi di comprovate esigenze tecniche, potrà concedere deroghe alle disposizioni di cui al precedente comma.

Per la determinazione della lunghezza minima del film italiano, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico appositamente girato dopo la denuncia di inizio di lavorazione del film stesso; potrà tuttavia essere utilizzato il materiale scenico di repertorio, purché tale impiego non sia superiore all'otto per cento della lunghezza complessiva del film.

Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive del film italiano devono essere effettuate in Italia in stabilimenti ita-



liani di sviluppo e stampa. Potranno essere consentite deroghe dal Ministero del turismo e dello spettacolo, ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi in Italia la necessaria attrezzatura.

## ART. 12.

Il film nazionale a lungo e a corto metraggio escluso dalla programmazione obbligatoria di cui all'articolo 26 della presente legge è parimenti escluso dai premi stabiliti dalla presente legge.

## ART. 13.

I benefici previsti nella presente legge non spettano ai film che, in tutto o in parte, abbiano finalità pubblicitarie.

## ART. 14.

La presentazione al Ministero del turismo e dello spettacolo dei film italiani, ai fini del rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico, non vale come domanda di ammissione ai benefici previsti dalla presente legge.

Il produttore del film nazionale, ai fini dei benefici previsti dalla presente legge, dovrà produrre una dichiarazione dalla quale risulti analiticamente il costo effettivamente sostenuto per la realizzazione del film.

## ART. 15.

Per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, il produttore deve esibire la documentazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dall'articolo unico della legge 29 novembre 1952, n. 2388, e dimostrare di avere osservato le norme sul collocamento.

## ART. 16.

A favore del produttore del film di lunghezza superiore ai 2.000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria, anche se realizzato con il sistema dei disegni animati che sia stato presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° luglio 1964 è concesso un premio pari al 16 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato per un periodo di cinque anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Qualora nello stesso spettacolo vengano proiettati due film italiani lungometraggi ammessi al premio, questo si ripartisce in parti uguali tra i produttori dei film stessi; ove il film italiano lungometraggio venga proiettato nello stesso spettacolo insieme ad altro lungometraggio italiano escluso dal beneficio od a film lungometraggio non nazionale, il contributo è ridotto alla metà.

Il film nazionale a carattere documentario di lunghezza superiore ai 2.000 metri è ammesso alla programmazione obbligatoria ed ai benefici di cui al presente articolo, purché sussistano i requisiti di cui agli articoli precedenti.

L'introito sul quale vengono liquidati i premi di cui al presente articolo è determinato dalla Società italiana autori ed editori sulla base degli incassi accertati per il pagamento dei diritti erariali.

La stessa S.I.A.E. provvederà mensilmente, con i fondi introitati dall'esazione dei diritti erariali, al pagamento al produttore del film degli importi maturati.

ART. 17.

Per un periodo di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli esercenti delle sale cinematografiche che proiettano, oltre ai normali complementi di programma, soltanto un film nazionale di lunghezza superiore ai 2.000 metri, ammesso alla programmazione obbligatoria dalla presente, è concesso un abbuono del 30 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

Gli abbuoni contemplati nel presente articolo e nell'articolo 20 della presente legge sono corrisposti all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali introitati per la proiezione del film e non possono, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

ART. 18.

Potranno essere dichiarati adatti per la gioventù soltanto i film a contenuto morale, culturale o ricreativo, i quali siano adeguati alla mentalità dei minori degli anni sedici e rispondano alle sane esigenze della loro vita individuale e sociale.

Saranno dichiarati prodotti per la gioventù quei film adatti per i minori degli anni 16 che siano ad essi specificatamente destinati, purché siano di lunghezza non inferiore ai 1.200 metri e non superiore ai 2.000 metri.

La qualifica dei film « prodotto per la gioventù » e di film « adatto per la gioventù » deve risultare dal nulla osta di proiezione rilasciato dal Ministero del Turismo e dello spettacolo.

## ART. 19.

I film italiani lungometraggi dichiarati « prodotti per la gioventù », anche se di lunghezza inferiore ai 2.000 metri ma non a 1.200 possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria ed agli altri benefici entro i limiti di tempo e alle condizioni di cui agli articoli della presente legge.

Alla fine di ogni esercizio finanziario, i film dichiarati « prodotti per la gioventù » potranno beneficiare di un premio da prelevarsi su un fondo di 300 milioni da ripartirsi fra i beneficiari in parti uguali, ma, comunque, in misura non superiore ai 20 milioni per ciascun film, e da assegnarsi, entro il 31 ottobre di ciascun anno.

I film italiani lungometraggi dichiarati « adatti per la gioventù » anche se di lunghezza inferiore ai 2.000 metri ma non ai 1.200 metri, possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria ed agli altri benefici di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge.

All'esercente che proietta soltanto un film italiano lungometraggio dichiarato prodotto e adatto per la gioventù e ammesso alla programmazione obbligatoria, oltre ai normali complementi di programma che siano adatti per la gioventù, l'abbuono di cui all'articolo 18 della presente legge è elevato, rispettivamente, al 40 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge per i film dichiarati adatti per la gioventù ed al 50 per cento per i film dichiarati prodotti per la gioventù.

## ART. 20.

Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 250 metri e non superiore ai 2.000 metri, anche se realizzato col sistema dei disegni animati.

Si intende per film di attualità quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri, che riproduca fatti ed avvenimenti del giorno ed abbia i caratteri dell'informazione e della cronaca cinematografica ed una regolare periodicità di uscita trisettimanale.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre il film lungometraggio anche un solo film italiano cortometraggio

e un solo film italiano di attualità, ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 29, è concesso un abbuono pari al 4 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

La corresponsione dell'abbuono di cui al terzo comma del presente articolo è estesa a tutti i giorni dell'anno in cui vengono proiettati film italiani cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria.

La corresponsione dell'abbuono di cui al terzo comma del presente articolo viene concessa anche agli esercenti che proiettino i documentari coprodotti con uno dei paesi del M. E. C. e che hanno ottenuto i premi a norma dell'articolo 24 della presente legge.

I cortometraggi nazionali e non nazionali non possono essere programmati che una sola volta in ciascuna sala cinematografica.

L'esercente di sale cinematografiche ad attività continuativa, con programmazione media di un film lungometraggio a settimana, è tenuto — a pena di decadenza dal beneficio dell'abbuono — a sostituire il cortometraggio ogni qualvolta venga mutata la programmazione del film lungometraggio. Per gli altri esercenti che applicano nei propri cinema una tenitura media inferiore a quella settimanale la sostituzione del cortometraggio deve essere effettuata almeno ogni settimana.

Qualora lo spettacolo sia composto esclusivamente di film cortometraggi ovvero di cortometraggi ed attualità l'abbuono per i cortometraggi è elevato al 30 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge, purché i due terzi dei cortometraggi proiettati siano nazionali ed ammessi alla programmazione obbligatoria.

Gli abbuoni di cui ai precedenti comma saranno corrisposti all'esercente all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali complessivamente introitati negli spettacoli di ciascun giorno, e non potranno in nessun caso formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

Le successive programmazioni del film nazionale cortometraggio ammesso alla programmazione obbligatoria devono essere annotate, di volta in volta, a cura dell'esercente, su di un apposito libretto di circolazione allegato al nulla osta di proiezione in pubblico del film cortometraggio stesso.

A favore del produttore del film nazionale di attualità, presentato per il nulla osta di proiezione in pubblico dal 1° luglio 1964 e ammesso alla programmazione obbligatoria, è

concesso un contributo pari all'1 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di cinque mesi dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

La stessa S.I.A.E. provvederà mensilmente, con i fondi introitati dall'esazione dei diritti erariali, al pagamento al produttore del film degli importi maturati.

Qualora il film nazionale di attualità risulti di lunghezza superiore ai 2.000 metri, il produttore potrà essere ammesso, ai sensi dell'articolo 17, e sentita la Commissione consultiva per la cinematografia, al premio previsto per i film nazionali lungometraggi per un periodo di cinque mesi dalla data di prima proiezione in pubblico del film stesso.

I film nazionali cortometraggi e di attualità devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori.

È nullo qualunque patto con il quale si conviene di corrispondere e di accettare somme, ristorni, o premi di qualunque genere, fatte eccezioni per i canoni di noleggio, al fine di ottenere o di concedere la programmazione nelle sale cinematografiche di film nazionali cortometraggi o di attualità ammessi al beneficio dei premi statali dalla presente legge.

L'accertata esistenza di uno dei patti indicati nel comma precedente comporterà a carico del produttore del cortometraggio o dell'attualità la decadenza dal premio statale, a carico del distributore la revoca del nulla osta del film, ed a carico dell'esercente del cinema la sanzione della chiusura dell'esercizio per un periodo non inferiore a un mese.

Le sanzioni di cui al comma precedente sono comminate dalla Commissione di cui all'articolo 28.

#### ART. 21.

Se in uno stesso spettacolo sono programmati, con il film lungometraggio, più film nazionali di attualità, l'introito lordo dello spettacolo, ai fini della determinazione del contributo di cui all'articolo 17, viene suddiviso in parti uguali fra le attualità programmate.

#### ART. 22.

I benefici stabiliti dalla presente legge si applicano anche quando la programmazione del film nazionale a lungo metraggio

a corto metraggio o di attualità, viene effettuata con pellicola a formato ridotto.

Ove il film nazionale a lungo metraggio, a cortometraggio o di attualità sia stato ripreso direttamente a formato ridotto, i ristorni e i metraggi minimi previsti dalla presente legge si intendono proporzionalmente diminuiti.

ART. 23.

Al termine di ogni esercizio finanziario una speciale Commissione, nominata annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo e composta:

1°) da un magistrato designato dal Ministro di grazia e giustizia, scelto tra i giudici del tribunale, presidente;

2°) da un critico cinematografico;

3°) da un rappresentante dei tecnici cinematografici;

4°) da un autore cinematografico;

5°) da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo (Direzione generale dello spettacolo) con qualifica non inferiore a direttore di divisione che esercita anche le funzioni di segretario della Commissione stessa sceglierà tra i film nazionali cortometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria 250 cortometraggi a cui è concesso un premio pari al 2 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film stesso sia stato proiettato per un periodo di tre anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico accertata dalla Società italiana autori ed editori.

Il premio statale non potrà comunque superare le cifre massime di lire 4.500.000 per il cortometraggio a colori e di lire 2.500.000 per il cortometraggio in bianco e nero.

La stessa Commissione assegnerà n. 160 premi da lire 3.000.000 per i cortometraggi a colori e n. 50 premi da lire 2.500.000 per i cortometraggi in bianco e nero.

Qualora non siano assegnati in tutto o in parte i premi stabiliti per i cortometraggi in bianco e nero è in facoltà della Commissione per i cortometraggi di devolvere la somma residuale alla assegnazione di ulteriori premi di lire 3.000.000 ai cortometraggi a colori.

La stessa Commissione, nel novero dei 250 cortometraggi selezionati e a non oltre 20, potrà concedere a cortometraggi, coprodotti al 50 per cento con uno dei paesi del M. E. C., tutti i premi e le provvidenze previste dalla presente legge.

I premi verranno assegnati entro il 31 ottobre di ogni anno.

Sono esclusi dal concorso dei premi i cortometraggi realizzati con contributi finanziari, specificatamente corrisposti dallo Stato o da Enti di diritto pubblico.

I componenti della Commissione non debbono aver collaborato a qualsiasi titolo alla realizzazione dei film cortometraggi concorrenti ai contributi e premi.

Chi ha fatto parte della Commissione non può far parte della stessa nei due anni successivi.

I membri della Commissione consultiva e dei comitati di esperti per i lungometraggi e cortometraggi, non possono far parte della Commissione di cui al presente articolo.

Il pagamento dei premi è subordinato all'accertamento da parte della Società italiana autori ed editori che il cortometraggio abbia avuto una prima proiezione in pubblico.

#### ART. 24.

Per un periodo di sei anni gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno, un minimo di 40 giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti gli spettacoli giornalieri di film di lunghezza superiore ai 2.000 metri, e ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi della presente legge.

Detto periodo deve comprendere, per i locali ad attività continua, cinque domeniche.

Per i locali ad attività saltuarie, gli obblighi di programmazione del film nazionale, di cui al comma precedenti, sono proporzionalmente ridotti.

Gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a proiettare in ciascuno spettacolo, per almeno 180 giorni all'anno, film nazionali corto metraggi, e per 180 giorni alterni all'anno film nazionali di attualità. Per i locali ad attività saltuaria detto periodo viene proporzionalmente ridotto. Tale norma non si applica nei giorni in cui la proiezione del film lungometraggio è preceduta e seguita da uno spettacolo di prosa e di varietà.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 3, può essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare ai film nazionali lungometraggi, cortometraggi e di attualità, in relazione alla qualità o

quantità della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica.

Nei locali ad ingresso continuativo qualora il primo spettacolo giornaliero abbia inizio con la proiezione del film a lungo metraggio, l'esercente può non ripetere la proiezione del film cortometraggio o quella del film di attualità dopo la proiezione del film lungometraggio nell'ultimo spettacolo.

Gli esercenti sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale Autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e della rispettiva nazionalità.

Sono esenti dalla programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale.

Nei casi di inosservanza agli obblighi di cui al primo comma del presente articolo, è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo minimo di un mese.

La sanzione è applicata dalla Commissione di cui all'articolo 25.

#### ART. 25.

La sanzione di cui all'articolo precedente è applicata in sede amministrativa da una Commissione istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, composta di:

- a) un magistrato dell'Ordine giudiziario o amministrativo, presidente;
- b) un rappresentante dei produttori di film;
- c) un rappresentante dei lavoratori del cinema;
- d) un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche.

Detti rappresentanti saranno prescelti di volta in volta dal Ministro del turismo e dello spettacolo da un elenco di nominativi designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, per tramite del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Direzione generale dello spettacolo della carriera direttiva avente qualifica non inferiore a consigliere di 2<sup>a</sup> classe.

#### ART. 26.

I film nazionali lungometraggio, cortometraggio o di attualità, rispondenti alle prescrizioni della presente legge ed ammessi



ai premi da essa stabiliti, sono ammessi, sentito il parere dei comitati di cui all'articolo 6 della presente legge, alla programmazione obbligatoria.

## ART. 27.

La costruzione, la trasformazione e l'adattamento degli immobili da destinare a sale cinematografiche, come la concessione di nuove licenze di esercizio per spettacoli cinematografici, sono subordinate al preventivo nulla osta degli organi provinciali di polizia.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso in cui si intenda adibire comunque un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

Nessun lavoro relativo alla costruzione, trasformazione o adattamento di locali da destinare a sale per proiezioni cinematografiche ed allo ampliamento di sale cinematografiche già in attività potrà essere iniziato prima che sia rilasciato il preventivo nulla osta degli organi di polizia.

I contravventori alla disposizione del precedente comma sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 200.000. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori.

Per il rilascio del nulla osta gli organi provinciali di polizia debbono accertare la esistenza dei requisiti tecnici, igienici e di sicurezza.

## ART. 28.

L'energia elettrica consumata nell'arco voltaico e con altri sistemi per le macchine di proiezioni dei film nelle sale cinematografiche, è considerata, ad ogni effetto tributario, energia industriale.

## ART. 29.

I locali di pubblico spettacolo non possono essere adibiti a spettacoli misti, senza il preventivo nulla osta degli organi provinciali di polizia.

Per i spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali o di arte varia.

Per le infrazioni alle norme di cui al presente articolo, l'Autorità locale di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale da uno a venti giorni.

ART. 30.

Ogni due anni, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, può essere ordinata su tutto il territorio nazionale una verifica delle sale ai fini di accertare se esse siano efficienti dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza.

Tale verifica è affidata alle commissioni provinciali di vigilanza le quali potranno:

a) diffidare l'esercente ed apportare le modifiche ed i miglioramenti necessari al proprio locale, fissando un termine per la esecuzione dei lavori;

b) nei casi di non ottemperanza alla diffida di cui sopra, proporre agli organi di polizia provinciale la revoca del nulla osta.

ART. 31.

Il nulla osta per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciato soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

ART. 32.

I biglietti di ingresso alle sale cinematografiche sono emessi in unico tipo con contrassegno della Società italiana autori ed editori incaricata della riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Tutti gli esercenti cinematografici devono adottare le distinte d'incasso (*borderò*) da redigersi a ricalco, del tipo predisposto e contrassegnato dalla Società italiana autori ed editori ed approvato di anno in anno dal Ministero del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministero delle finanze, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 2.

All'inizio del primo spettacolo giornaliero l'esercente deve riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati segnaletici che sono già a sua conoscenza, in particolare i titoli e la casa produttrice del film a lungo metraggio, a corto metraggio e delle attualità, i dati inerenti ai biglietti che intende usare nelle giornate ed il dettaglio del prezzo unitario.

Il prezzo da corrispondere alla Società italiana autori ed editori per i biglietti d'ingresso da essa forniti agli esercenti di sale cinematografiche sarà determinato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro delle finanze.

## ART. 33.

Chiunque contraffà o altera i biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista o riceve al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati o fa uso dei medesimi, è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da lire duemila a lire ventimila.

Chiunque compie sulle distinte d'incasso registrazioni o annotazioni non conformi al vero, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, salvo le sanzioni fiscali.

## ART. 34.

È istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un Comitato per l'esame delle questioni concernenti la importazione e la esportazione di film, di pellicola non impressionata e di materiali cinematografici, salvo quanto disposto dall'articolo 3 del regio decreto legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 7 aprile 1925, n. 473, per le temporanee importazioni ed esportazioni di film.

Detto Comitato, nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, è presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero e composto:

- a) dal direttore generale dello spettacolo;
- b) dal direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze;
- c) dal direttore generale esportazioni-importazioni del Ministero del commercio con l'estero;
- d) dal direttore generale delle valute del Ministero del commercio con l'estero;
- e) da due membri della Commissione consultiva, dei quali uno scelto tra i rappresentanti dei datori di lavoro e uno scelto tra i rappresentanti dei lavoratori.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva avente qualifica non inferiore a consigliere di 2<sup>a</sup> classe del Ministero del commercio con l'estero.

## ART. 35.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1964-65 è istituito un fondo di un miliardo e 250 milioni di lire da devolvere annual-

mente sentito il parere della Commissione consultiva per la cinematografia:

a) per la concessione di contributi a favore di manifestazioni ed iniziative, in Italia, ed all'estero, organizzate da Enti pubblici, Comitati ed Associazioni di categoria e culturali, inerenti allo sviluppo cinematografico sul piano artistico, culturale e tecnico, nonché a favore di iniziative intese ad incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

b) per la concessione di contributi annuali a favore di Enti di diritto pubblico, e di Enti cinematografici con partecipazione azionaria dello Stato, che concorrano ad assicurare la valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della cinematografia nazionale;

In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e nell'articolo 20 del regolamento 1° agosto 1927, n. 1616, a favore delle Aziende autonome di soggiorno e cura, sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari al 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà ripartito dal Ministero dell'interno fra le Aziende autonome di soggiorno e cura, sentiti il Ministro per il turismo e la Associazione italiana Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, che tale aziende legalmente rappresenta.

#### ART. 36.

Sono soggetti all'imposta fissa di registro gli atti di vendita di film nazionali, gli atti di cessione *pro solvendo* e *pro soluto* e di costituzione in pegno dei proventi e dei premi di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23, gli atti di finanziamento in genere posti in essere dalle aziende o enti di credito indicati negli articoli 5, 40, lettera a), e 41 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché nell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, quando siano in relazione agli atti di cessione o di costituzione in pegno dei proventi e dei contributi sopra indicati, gli atti di estinzione della cessione o del pegno, nonché quelli relativi alla esecuzione ed alla estimazione delle su indicate operazioni di finanziamento.

#### ART. 37.

Il beneficio di cui allo articolo 2 della legge 26 luglio 1949, n. 448, è esteso ai film premiati ai sensi della presente legge, pur-

ché non esclusi dalla programmazione obbligatoria.

## ART. 38.

Il produttore del film nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria, entro un anno dalla prima proiezione in pubblico del film stesso, è tenuto a consegnare gratuitamente una copia nuova alla cineteca nazionale istituita presso il Centro sperimentale di cinematografia.

Trascorso inutilmente detto termine sarà disposta la sospensione del versamento dei premi statali sino a quando il produttore stesso non avrà ottemperato a tale onere.

L'onere si trasferisce anche a carico dei successivi titolari dei diritti di sfruttamento economico del film.

Il Centro sperimentale per la cinematografia può avvalersi della copia di sua spettanza per pubbliche programmazioni, limitatamente a spettacoli retrospettivi è a scopo culturale.

## ART. 39.

Il produttore del film nazionale a lungo e corto metraggio ammesso alle provvidenze della presente legge è tenuto a porre a temporanea disposizione, su richiesta del Ministero del turismo e dello spettacolo, una copia nuova del film stesso per la proiezione in manifestazioni nazionali ed internazionali in Italia ed all'estero, non aventi finalità commerciali, promosse o debitamente autorizzate dallo stesso.

In caso di inadempienza sarà disposta la sospensione del versamento dei premi statali sino a quando il produttore non avrà ottemperato a tale onere.

## ART. 40.

Fino al 31 dicembre 1968 il rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico dei film non nazionali parlati in lingua italiana di lunghezza superiore ai 1.000 metri è subordinato al versamento da parte delle ditte interessate per la durata di 4 anni dell'aliquota del 5 per cento sugli incassi globali di ciascun film, da effettuarsi — tramite la Società Italiana Autori Editori — presso la Sezione della Banca nazionale del lavoro.

Sono esclusi da tale versamento, in regime di reciprocità, i film prodotti dai paesi del M. E. C. e della Spagna.

I film prodotti dai suddetti paesi possono, in regime di reciprocità, circolare in Italia senza limitazione.

È vietata la riedizione di film esteri.

## ART. 41.

Non saranno ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampate all'estero quando provengano da paesi che non riconoscono, in reciprocità, all'Italia la facoltà di inviare copie di film nazionali stampati in Italia.

## ART. 42.

I film non nazionali, di lunghezza non inferiore ai 1.200 metri, dichiarati prodotti per la gioventù, qualora posseggano i necessari requisiti artistici e tecnici, sono esentati dall'obbligo del versamento di cui all'articolo 40 della presente legge.

## ART. 43.

I produttori di pellicole riconosciute nazionali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1949, n. 379, per le quali il nulla osta di proiezione in pubblico sia stato concesso dopo la entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad ottenere il nulla osta di proiezione in pubblico di un film non nazionale parlato in lingua italiana per ogni film nazionale prodotto con l'esonero dal versamento delle somme di cui all'articolo 40. Tale diritto è trasferibile.

L'utilizzazione del nulla osta con l'esonero di cui al comma precedente è subordinata all'espresso parere della Commissione consultiva per la cinematografia.

## ART. 44.

L'importo di ogni somma versata a norma dell'articolo 40 sarà destinato alla formazione di uno speciale fondo amministrato dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro. La gestione del fondo suddetto sarà tenuta separata e distinta da quella della Sezione autonoma per il credito cinematografico, ma sottoposta alla vigilanza, ai controlli ed alle modalità previste nel regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504.

Detta somma sarà destinata:

1°) al sovvenzionamento di cooperative formate da Organizzatori e Direttori di Produzione, attori, autori, tecnici e lavoratori italiani che produrranno dei film che rispettino i valori morali tutelati dalla presente legge. Il sovvenzionamento non potrà superare la somma di centocinquanta milioni e

verrà corrisposto in tre rate e precisamente 50 milioni all'inizio della lavorazione, 50 milioni dopo 3 settimane di effettiva lavorazione e 50 milioni a copia campione. Tutti i soci della Cooperativa debbono in solido dare delle garanzie che il film verrà portato a termine e che possiederà i minimi requisiti tecnici e artistici. Qualora il film non sarà portato a termine tutti i soci della cooperativa sono passibili di denuncia ai sensi della legge penale.

2°) Al sovvenzionamento della costruzione, nella misura massima del 50 per cento sul costo totale, di sale cinematografiche destinate alla proiezione esclusiva di film per la gioventù.

ART. 45.

Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo speciale sarà del 4 per cento in ragione d'anno e sarà comprensivo di ogni provvigione e spesa.

ART. 46.

Le domande per ottenere i finanziamenti a carico del fondo speciale dovranno essere corredate oltreché dei documenti richiesti dalla Sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro, anche da un parere tecnico espresso da uno speciale comitato costituito presso la Commissione consultiva per la cinematografia.

Detto Comitato è composto dai seguenti membri della Commissione consultiva:

- a) dal rappresentante degli Esercenti Cinematografici;
- b) dal rappresentante dei produttori di film;
- c) dal rappresentante dei noleggiatori di film;
- d) dal rappresentante dei tecnici;
- e) dal rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo (Direzione generale dello spettacolo).

Il Comitato, che dura in carica due anni, elegge tra i suoi componenti il presidente.

ART. 47.

Il prestito di cui all'articolo 46 sarà rimborsato trascorsi 10 anni dall'effettuato intero versamento con le disponibilità provenienti dal realizzo degli investimenti effettuati con il fondo speciale di cui all'articolo 40.

Il prestito il cui rimborso non è richiesto entro dodici anni dall'effettuato versamento si intende prescritto.

ART. 48.

Alla scadenza del termine entro cui deve avvenire il rimborso dei prestiti effettuati nell'ultimo anno di applicazione della presente legge sarà provveduto alla liquidazione del fondo speciale ed alla destinazione delle eventuali eccedenze attive secondo le modalità da stabilirsi dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Ministero del turismo e dello spettacolo, Direzione generale dello spettacolo.

ART. 49.

Alle operazioni di credito cinematografico effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro ai sensi della presente legge è esteso il trattamento fiscale previsto nel regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1704.

ART. 50.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per la proiezione in pubblico dei film esteri in versione originale con o senza sottotitoli in lingua italiana.

ART. 51.

Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, previo il parere della Commissione consultiva per la cinematografia, potranno essere determinate, in difetto di accordi tra le Organizzazioni di categoria interessate, le modalità e le percentuali per noleggio dei film nazionali e di quelli non nazionali autorizzati a circolare nella versione italiana a norma delle disposizioni vigenti.

ART. 52.

È istituito presso la Banca Nazionale del Lavoro, a decorrere dall'esercizio finanziario 1964-65, un fondo di lire due miliardi, amministrato dalla Sezione Autonoma per il Credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro, per operazioni di finanziamento o anticipazioni per l'esportazione all'estero di film italiani al tasso del 4 per cento.



ART. 53.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto, per l'esercizio finanziario 1963-64 a carico del capitolo n. 164 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo destinato alla copertura delle spese derivanti da provvedimenti legislativi ancora in corso di perfezionamento, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 a carico del capitolo corrispondente a quello sopraindicato.

ART. 54.

E' abolita la ritenuta di acconto sui premi governativi prevista dalla legge 21 aprile 1962, n. 226.

ART. 55.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente legge.

ART. 56.

Fino alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897 con le successive modifiche di cui alle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097, 22 dicembre 1960, n. 1565, 20 dicembre 1961, n. 1311, 22 luglio 1962, n. 1053 e 14 febbraio 1963, n. 76.